

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni di violazioni o irregolarità commesse nel contesto lavorativo e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente e a tutelare di chi segnala (il cd. "whistleblower").

1. FONTE NORMATIVA DELL'ISTITUTO

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate da:

- i dipendenti di Puglia Sviluppo S.p.A. anche durante il periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui Puglia Sviluppo intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso Puglia Sviluppo;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Puglia Sviluppo;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Puglia Sviluppo;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività Puglia Sviluppo;
- i rappresentanti, persone fisiche, dell'azionista unico di Puglia Sviluppo;
- gli amministratori, i sindaci, i revisori di Puglia Sviluppo ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate presso Puglia Sviluppo.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Puglia Sviluppo, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali

Nello specifico:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui alla successiva lettera b);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi aziendali;

b) Violazioni della normativa europea

Nello specifico:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme

dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al soggetto competente per la gestione della segnalazione (individuato nel Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – RPCT - di Puglia Sviluppo S.p.A.) di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

E' indispensabile, pertanto, che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione espressa che la segnalazione si riferisce alla Puglia Sviluppo;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Pertanto, l'RPCT prenderà in carico anche la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati, quali, ad esempio, indicazioni di uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati.

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante può ricorrere a:

- segnalazione interna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso dei canali di cui al paragrafo 5.1;
- segnalazione esterna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso del canale di cui al paragrafo 5.2;
- divulgazione pubblica, con le modalità descritte al paragrafo 5.3.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il segnalante di denunciare all'autorità giudiziaria o contabile le violazioni.

5.1. SEGNALAZIONE INTERNA

I canali per effettuare la segnalazione interna sono i seguenti:

Comunicazione scritta – Invio cartaceo

È possibile inviare la segnalazione in forma cartacea, usando l'apposito modulo di segnalazione, tramite il servizio postale o brevi manu. In questo caso, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante (ivi compresi gli estremi dell'indirizzo postale a cui lo stesso intende ricevere le comunicazioni successive), unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste vanno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata RPCT – Segnalazione Whistleblowing". L'indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni al RPCT è:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Puglia Sviluppo S.p.A. - Via delle Dalie 70026 - Zona Industriale Modugno (BA).

Comunicazione orale

La segnalazione interna può essere effettuata anche in forma orale. Puglia Sviluppo consente al segnalante, previa sua richiesta, di avere un incontro diretto con il RPCT. Pertanto, il segnalante – anche attraverso un primo contatto telefonico alla linea telefonica 080/5498811, in cui, senza fornire dati identificativi, specifica di voler effettuare una segnalazione whistleblowing - può richiedere di fissare un incontro di persona con il RPCT. Nel corso dello stesso, la segnalazione viene raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

5.2. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Con specifico riferimento alla segnalazione interna, la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, provvede ad effettuare ogni attività istruttoria ritenuta opportuna.

A tal fine, l'RPCT può avvalersi del supporto di altre Unità organizzative/Aree aziendali e/o consulenti esterni per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza.

In particolare, nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dichiarandone l'infondatezza oppure la fondatezza, e dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di seguito indicati.

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire in ogni fase del procedimento di segnalazione la riservatezza non solo della persona segnalante e, ove presente, del facilitatore (inteso come colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), ma anche degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione (ad es. la persona segnalata nonché le persone menzionate nella segnalazione).

In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B) Divieto di discriminazione

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione e degli altri soggetti a questi in qualche modo collegati (facilitatore, parenti, colleghi, enti di proprietà del segnalante) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

C) Limitazione di responsabilità

Un'ulteriore forma di tutela riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve, comunque, avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non operare per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

9. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle previsioni contenute nel Decreto potrà attivare il procedimento sanzionatorio; in particolare, sono passibili di sanzione:

- (i) il segnalante che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- (ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- (iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
- (iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Le sanzioni applicabili sono contenute nella relativa sezione del Modello Organizzativo 231 della Società.